

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV

n. 4-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE Antonio BATTAGLIA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE  
DELL'ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE  
EMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**GIUSEPPE ONORATO BENITO NOCCO**

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 6619/2002 RGNR, n. 12983/2002 RG GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo e secondo comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 110, 81, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 479 e 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 5) 110 e 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110 e 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 7) 110, 479, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 8) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 9) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 10) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 11) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 12) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 13) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 14) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 15) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 16) 110, 81, 476, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 17) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 18) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 19) 110, 81, 476, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 20) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 21) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa)

**Trasmessa dal Tribunale di Taranto  
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari  
il 5 aprile 2004**

**Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 2004**

ONOREVOLI SENATORI. – Il 5 aprile 2004, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Giuseppe Onorato Benito Nocco (n. 6619/2002 RGNR, n. 12983/2002 RG GIP), per i reati di cui agli articoli: 1) 416, primo e secondo comma, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 110, 81, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 3) 110, 81, 319 e 321 del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 479 e 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 5) 110 e 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 6) 110 e 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 7) 110, 479, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 8) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 9) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 10) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 11) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 12) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 13) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 14) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 15) 110,

640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 16) 110, 81, 476, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 17) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 18) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa); 19) 110, 81, 476, 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 20) 110, 353, capoverso, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 21) 110, 640, capoverso, n. 1, del codice penale (concorso in truffa).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 19 aprile 2004 e l'ha annunciata in Aula il 20 aprile 2004.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 12 maggio 2004, ascoltando il senatore Nocco, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Il soggetto audito, che ha consegnato una memoria agli atti della Giunta, ha ricordato che l'indagine iniziò nel 2001 con un anonimo volantino distribuito in campagna elettorale, contro cui esponenti di tutti i partiti politici si espressero in un pubblico manifesto. L'azienda ospedaliera è stata da allora oggetto per anni di indagini, ma nonostante il fatto che su vari organi di stampa esse erano ricondotte alla gestione del Nocco, mai questi fu ascoltato dai magistrati e neppure notificato degli atti che coinvolgevano, secondo l'accusa, la sua responsabilità. In compenso, si sarebbe assistito ad un uso disinvolto della custodia cautelare a fini confessori, che hanno indebolito la volontà di restare fedeli alla verità da parte di soggetti

che alla fine si sono risolti a fare dichiarazioni di chiamata di correo a suo dire assolutamente infondate. Contesta pertanto gli elementi accusatori contenuti nell'ordinanza: né l'acquisto di un'autovettura, né i viaggi ad Abano e ad Avoriaz, né l'acquisto dei video proiettori, né i lavori in appartamenti di proprietà, possono rappresentare idonei riscontri ad accuse che respinge in maniera recisa.

Ricorda poi gli sviluppi che in sede cautelare hanno già in buona parte smentito l'impianto accusatorio: nel rinvio al tribunale del riesame della decisione in ordine al ricorso del Quarato contro una precedente ordinanza di custodia cautelare, ad esempio, la Corte di cassazione ha negato fondamento alla configurazione dell'associazione a delinquere; in sede di successivo interrogatorio, poi, Grazia Villani ha affermato che la comprensibile premura con cui si interessò alle vicende del Sansolini le fu suggerita dal Di Vittorio, e non dal Nocco che ne era totalmente all'oscuro.

\* \* \*

Il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, dottor Ciro Fiore, il 5 aprile 2004 ha emanato ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Onorato Benito Nocco e di Francesco Di Vittorio, ordinando la cattura del secondo e subordinando l'esecuzione della cattura del primo al rilascio dell'autorizzazione del Senato, nella sua qualità di membro del Parlamento coperto dalla garanzia di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

L'ordinanza elenca 22 fatti di reato, avvenuti in Taranto tra il 1997 e gli inizi del 2001, per 21 dei quali il senatore Nocco risulta coinvolto, nella sua qualità di Direttore generale *pro tempore* dell'azienda ospedaliera S.S. Annunziata di Taranto.

Si tratta di una serie di reati, tra i quali corruzione, truffa aggravata, turbativa d'asta e falso in atto pubblico, compiuti usualmente in concorso con l'altro destinatario dell'ordinanza nonché con dirigenti amministrativi ed imprenditori commerciali già oggetto di due precedenti ordinanze cautelari (28 gennaio 2003 per Quarato, Sansolini e Caroli <sup>1</sup>; 1° di-

<sup>1</sup> La prima ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice Fiore il 28 gennaio 2003 applicava nei confronti di Fulvio Caroli la misura della custodia in carcere e nei confronti di Paolo Quarato e Nicola Sansolini la misura degli arresti domiciliari. I dodici fatti di causa loro contestati ai fini cautelari ruotavano intorno a tre vicende, relative:

- alla procedura per la fornitura di arredi da destinarsi ai locali della struttura farmaceutica del nuovo padiglione dell'ospedale (delibera n. 244 del 6 marzo 2000); in particolare, si contestava la veridicità del computo metrico del 27 dicembre 1999, in quanto a quella data la farmacia era già stata completamente arredata, la veridicità del verbale del 28 gennaio 2000 (relativo alla procedura negoziata, in quanto a quella data la fornitura ad opera della ditta Cidue s.r.l. era già avvenuta) e la veridicità della delibera n. 244 del 6 marzo 2000, in cui si dichiarava esperita la procedura negoziata e che all'esito della stessa erano stati acquistati arredi per un totale di 145.040.000 di Lire; il tutto era qualificato come truffa allo scopo di favorire la ditta del Caroli, incrementandone il valore degli arredi forniti che nella realtà non superavano i 15.305.598 di Lire; gli artifici con cui si perveniva a tale truffa erano il computo metrico redatto dal Sansolini e la procedura negoziata presieduta dal Quarato, sui quali si adombra il sospetto che siano confluite le risorse societarie della Cidue fittiziamente presentate come prelievi utilizzati per saldare debiti con la ditta Ecoline s.r.l.;

- alla liquidazione (con delibera n. 866 del 12 novembre 1999), in favore della ditta "Fratelli Caroli Officine" s.a.s., della somma di Lire 38.865.960 in ordine alla fornitura e messa in opera di un impianto anti intrusione presso il reparto farmacia dell'ospedale; anche in tal caso il prezzo contrattuale appare maggiorato e tutti gli atti amministrativi preliminari e successivi all'affidamento dei lavori sono falsi, per attestare fatti e circostanze non corrispondenti all'effettività dei lavori eseguiti (per natura, qualità e quantità);

- all'emissione di fatture false da parte della Cidue s.r.l. in favore della consorella "Fratelli Caroli" s.a.s. allo scopo di abbattere l'imponibile e di evadere l'IVA; false, per gli stessi motivi, si ritengono fatture emesse dalla Ecoline s.r.l., non solo in riferimento alla inesistenza delle prestazioni ma anche in relazione alla loro stessa formazione (trattandosi di ditta dichiarata fallita e, quindi, nell'impossibilità di effettuare i lavori in esse specificati).

cembre 2003 per Lo Muzio, Caroli, Quarato, Sansolini e Moschettini)<sup>2</sup>; inoltre, a tutti i predetti è contestata l'appartenenza ad un'associazione a delinquere che sarebbe stata capeggiata dal Nocco.

I fatti di causa consistono in alcune irregolarità nelle procedure amministrative di fornitura di beni e servizi in favore dell'Azienda ospedaliera, per le quali gli imprenditori Goffredo Lo Muzio e Fulvio Caroli (ne-

gli interrogatori del 20 e 30 gennaio 2004 il primo, e l'11 febbraio 2004 il secondo) hanno descritto un sistema corruttivo fatto risalire direttamente al Direttore generale, con il necessario ausilio del Direttore amministrativo Di Vittorio, firmatario di tutte le delibere relative alle gare in contestazione. Ne sarebbe derivata la creazione «dal nulla» di delibere «per servizi e forniture che non realizzavano certo le esigenze reali dell'azienda

<sup>2</sup> La seconda ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice Fiore il 1° dicembre 2003 applicava nei confronti di Fulvio Caroli, Paolo Quarato, Nicola Sansolini, Paolo Moschettini e Goffredo Lo Muzio la misura della custodia in carcere. I ventuno fatti di causa loro contestati ai fini cautelari ruotavano intorno ad otto vicende, relative a:

- trattativa privata per la fornitura di scaffalature metalliche ed altri arredi per il deposito farmaceutico: in assenza di specifiche indagini di mercato, si ritiene plausibile che il relativo computo metrico estimativo sia stato artatamente gonfiato, fatto di cui le ditte concorrenti erano ben consapevoli nell'ambito di una procedura di aggiudicazione frutto di pregressi accordi truffaldini (delibere nn. 560 del 7 agosto 1998 e 94 del 25 febbraio 1999);

- procedura di affidamento della fornitura alla ditta Fratelli Caroli Officine s.a.s. di scaffalature da posizionare nei locali archivio del nuovo padiglione dell'ospedale: si ipotizza una collusione con i dirigenti amministrativi responsabili, comprovata dal fatto che il Caroli, nella certezza dell'affidamento, aveva anticipato la commissione delle scaffalature alla ditta Campus ancor prima della formalizzazione delle intenzioni di gara dell'azienda ospedaliera; nell'ambito di tale collusione rientravano anche le altre ditte concorrenti alla procedura di gara, tra cui la S.G.A. del Lo Muzio;

- procedura di affidamento dell'appalto per il servizio di consegna a domicilio di referti clinici: anomalie procedurali nell'aggiudicazione alla S.G.A. emergono non solo per l'assenza di qualsiasi indagine di mercato, nella fissazione della base d'asta, ma anche nella partecipazione alla gara solo di due ditte, mentre una terza si era assentata dopo aver visto annullata la prima gara; anche la cooperativa Europa Express, unica concorrente rispetto alla S.G.A. risultata poi vincitrice, solleva sospetti in ordine alla sua stessa esistenza e partecipazione genuina (delibera n. 488 del 30 giugno 1988);

- rinnovo del servizio di consegna dei referti clinici alla S.G.A.: si denunciano condizioni di assoluta anti-economicità del servizio, senza alcuna revisione di prezzo;

- appalto per il servizio di fornitura di arredi per il nuovo padiglione "Vinci" dell'ospedale Santissima Annunziata: sono emerse evidenti illiceità, a partire dall'inesistenza di alcune delle ditte invitate a partecipare e proseguendo con il fatto che uno dei concorrenti ha dichiarato di non essersi reso conto che l'offerta presentata era più alta della base d'asta; anche in questo caso, vinto dalla S.G.A., il sistema di procedura negoziata è finalizzato a creare un'apparenza di regolarità, cui è seguito un affidamento di lavori effettuato in forza di un preventivo di spesa, redatto sulla base di un'offerta presentata in sede di procedura negoziata con uno sconto del 3,87 per cento (delibera n. 560 del 7 agosto 1998);

- fornitura del monoblocco prefabbricato per il piazzale prospiciente il pronto soccorso: la data della proposta del Sansolini, in merito all'aggiudicazione poi trasfusa nella delibera n. 319 dell'11 aprile 1997, non è in linea con i tempi della consegna, avvenuta quattro giorni prima;

- fornitura di un carrello elettrico portarifiuti e di due box: per un accordo truffaldino intercorso tra l'imprenditore ed i dirigenti ospedalieri, alla ditta Fratelli Caroli Officine s.a.s. è stata attribuita la fornitura in base ad una gara solo formalmente espletata, allo scopo di ammantare di regolarità una aggiudicazione già a monte decisa; non si conosce infatti la data della pubblicazione del bando né vi è certezza che sia avvenuta; vi è poi un'evidente disarmonia tra la richiesta del bando e l'offerta presentata dalla ditta, che gli includeva anche la riparazione di un trattorino, nonché la fornitura di un carrello di rimorchio;

- accordo criminoso, che configura una struttura associativa a delinquere tra i componenti della commissione aggiudicatrice ed i titolari delle ditte favorite, finalizzata a creare un'apparente legittimità delle gare attraverso la partecipazione di ditte compiacenti che presentavano offerte d'appoggio leggermente inferiori a quelle delle ditte da favorire e comunque in linea con il prezzo fissato a base d'asta, determinato in maniera arbitraria ed assolutamente sproporzionato rispetto ai costi di mercato, in modo da consentire ingenti vantaggi economici alle ditte aggiudicatarie; l'accordo criminoso è «ulteriormente confermato dal fatto che le ditte interessate alla vicenda hanno tutte affidato la tenuta delle proprie scritture contabili allo stesso studio commerciale, quello tenuto dal dottor Marcello Patroni, genero dell'allora direttore dell'azienda ospedaliera avvocato Nocco».

quanto piuttosto gli egoistici interessi patrimoniali degli indagati e per i quali sono stati fissati degli importi a base d'asta in assenza di qualsiasi indagine di mercato e assolutamente spropositati rispetto ai costi reali». A tale determinazione lievitata dei prezzi usati come base d'asta, nonché all'invio degli inviti a ditte predeterminate quasi sempre non operanti nel settore specifico, avrebbero contribuito i dirigenti amministrativi Quarato e Sansolini, nonché l'ingegner Moschettini (questi ultimi due predisponendo computi metrici irreali).

Le forniture ed i lavori contestati vanno dalla scaffalatura metallica per il deposito farmaceutico di un nuovo padiglione ospedaliero all'affidamento del servizio di consegna a domicilio di referti clinici, dalla fornitura in opera di arredi all'affidamento del servizio di assistenza ai bambini (*baby parking*), dall'affidamento del servizio di rilievo e restituzione grafica delle reti tecnologiche alla fornitura e posa in opera di un monoblocco coibentato completo di servizi igienici ed impianto elettrico nonché infine alla fornitura di un carrello elettrico portarifiuti e di due box prefabbricati.

I fatti sono qualificati come parte di un accordo di corruzione nell'ambito del quale si sono avute dazioni di danaro e prestazioni di opera e di fornitura di beni effettuate dagli imprenditori Lo Muzio e Caroli a favore dei pubblici funzionari coindagati. L'accordo di corruzione è descritto dai magistrati come un'intesa tra controllori e controllati (dal direttore generale al direttore amministrativo, al dirigente dell'area «gestione del patrimonio», ai responsabili dell'ufficio tecnico, ai componenti delle commissioni aggiudicatrici, agli imprenditori), allo scopo di assicurare a

ciascuno illeciti ed ingiusti arricchimenti o vantaggi dello stesso tipo. Neppure la posizione dei tecnici Sansolini e Moschettini appare qualificabile come frutto di coercizione insormontabile, visto che la proroga del loro rapporto convenzionale con l'azienda ospedaliera (evolatasi fino alla loro assunzione definitiva) appare piuttosto il corrispettivo con cui - realizzando le loro ambizioni di carriera - si sarebbero resi corresponsabili dei reati contestati. La struttura organizzativa costituita all'interno dell'azienda ospedaliera «Santissima Annunziata» era, secondo i giudici, capeggiata dallo stesso direttore generale Nocco, ma si valeva dell'indispensabile collaborazione del direttore amministrativo Di Vittorio, il quale dava il suo *placet* alla congruità dei preventivi, per cui sarebbe quantomeno responsabile della loro assoluta sproporzione rispetto ai valori di mercato; peraltro, non pare destinatario di elargizioni economiche di ammontare comparabile a quelle contestate al Nocco (pur riscontrandosi nelle dichiarazioni del Caroli il riferimento a donativi sostanziosi nei suoi confronti).

L'ordinanza motiva l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza (richiesti dall'articolo 273 comma 1 del codice di procedura penale per l'imposizione di misure cautelari) riportando ampi stralci degli interrogatori dell'imprenditore Goffredo Lo Muzio, esemplificativi del meccanismo corruttivo che a suo dire si era instaurato: egli menziona direttamente il Nocco come proponente del *pactum sceleris*. Il Nocco avrebbe vincolato<sup>3</sup> la prosecuzione dei lavori condotti dall'impresa del Lo Muzio (ma anche il loro miglioramento qualitativo e la loro remuneratività

<sup>3</sup> Nonostante la prospettazione dei fatti operata dal Lo Muzio, nell'ordinanza ne è respinta la qualifica di concusso, in quanto i suoi comportamenti si sono ispirati piuttosto all'intento di portare a nuovi sviluppi e ad ulteriori conseguimenti la «filiera criminale» (come dimostra l'abilità nel creare società *ad hoc* per partecipare alle gare bandite dall'azienda ospedaliera e la predisposizione di servizi «inventati a tavolino» solo per produrre entrate sicure «nelle sue tasche ed in quelle del Nocco»). Il Caroli, invece, non ha mai messo in dubbio l'esistenza di un vero e proprio accordo di corruzione.

maggiore) alla percezione di un 20 per cento del valore dei successivi lavori che gli avrebbe fatto assegnare, e che nei fatti gli furono assegnati, secondo l'accusa con procedure d'aggiudicazione vistosamente alterate. La percentuale sarebbe poi passata in seguito a quota fissa, comunque calcolata sul valore dell'aggiudicazione.

Riscontri a questo complesso sistema corruttivo sarebbero venuti anche dall'interrogatorio dell'imprenditore Fulvio Caroli, secondo cui anche il direttore amministrativo Di Vittorio era coinvolto nel malaffare, ricevendo dall'imprenditore i preventivi dei lavori per verificarne la congruità, prima di consegnarli all'Ufficio protocollo. Gli interrogatori degli ingegneri Sansolini e Moschetini hanno poi condotto a dichiarazioni confessorie che completerebbero il quadro dell'accusa, avendo ammesso di aver effettuato i computi metrici relativi ai lavori assegnati al Caroli ed al Lo Muzio, «gonfiando» i relativi importi fino al venti per cento del valore; il primo ha ammesso di aver invitato alle gare di sua competenza ditte collegate a quelle degli imprenditori inquisiti, al fine di favorire accordi collusivi tra di loro, che consentissero di «pilotare» più agevolmente l'aggiudicazione a favore proprio del Caroli e del Lo Muzio; tale comportamento era da entrambi gli ingegneri motivato con le ripetute pressioni che il Nocco avrebbe esercitato su di loro a tal fine, valendosi della minaccia di non rinnovare o prorogare, allo scadere della sua durata, la convenzione che li legava all'Azienda ospedaliera.

Trattandosi di dichiarazioni rese da coimputati nei medesimi reati contestati al Nocco, o comunque da imputati di reato connesso, ai sensi degli articoli 273 comma 1-bis e 192 comma 3 sono necessari «altri elementi di prova» che ne confermino l'attendibilità; tali elementi vanno valutati unitamente alle dichiarazioni in questione. I «riscontri oggettivi» adottati dal GIP a conforto delle chiamate in correità suddette sono stati ricavati da indagini svolte prevalentemente dal nu-

cleo di polizia tributaria di Taranto (della Guardia di finanza), e precisamente:

- i lavori presso l'abitazione del Nocco in Santeramo in Colle, per i quali, pur essendo emerso che parte dei pagamenti furono effettuati dal Nocco o dalla figlia Michela, «è stato allo stesso tempo provato che il Lo Muzio ha personalmente incaricato le varie ditte di effettuare i lavori ed ha provveduto direttamente al pagamento» con assegni o in contante, almeno per una parte rilevante dei lavori;

- l'acquisto del materiale idrico-sanitario dalla ditta *Style Bagno* di Taranto, per il quale si riscontra che «almeno in parte, le forniture furono pagate con assegni del Lo Muzio»; per la restante parte, il saldo con assegno emesso dal Nocco è giudicato «di circostanze temporali sospette», in quanto a stretto ridosso del prelievo di somma quasi analoga dal conto corrente del Lo Muzio, subito dopo aver ricevuto un anticipo da parte dell'Azienda ospedaliera (ciò conforterebbe l'accusa del Lo Muzio di aver versato in contanti al Nocco);

- l'acquisto di mobili dalla ditta *Palma Arredamenti*, il cui titolare però sostiene di essere stato pagato interamente in contanti dal Nocco Gianluca con trenta milioni di lire; accertamenti bancari hanno consentito di individuare due assegni tratti sul conto corrente della società «Iride», intestati alla ditta *Palma Arredamenti*, ma il magistrato giudica inverosimile che essi possano riferirsi ad acquisti personali effettuati dal Lo Muzio Giovanni in quanto essi avvennero in un periodo di gran lunga anteriore ed erano di valore notevolmente inferiore, oltre ad essere stati saldati mediante assegni di giro ovvero tratti sul conto personale del Lo Muzio;

- viaggi acquistati presso l'agenzia *Ebalia* di Taranto, per i quali si ha riscontro mediante pagamenti con assegno o con carta di credito del Lo Muzio, ai quali partecipò il Nocco (Avoriaz, Montecarlo, Abano Terme);

- videoproiettori acquistati nel negozio *Elettronica Piepoli* di Taranto, pagati dal Lo Muzio Goffredo con assegno intestato al Nocco e fattura emessa a nome di quest'ultimo; anche la sostituzione del videoproiettore fu operata su impulso del Lo Muzio, previo smontaggio di quello esistente nella camera da letto del Nocco;

- acquisto di un'automobile presso la concessionaria Mercedes Benz *Emme Emme* di Taranto, con due testimonianze che attestano che si presentarono insieme il Lo Muzio Goffredo ed il figlio del Nocco, nonché con assegno tratto da conto corrente acceso dal Lo Muzio, emesso all'ordine del Nocco Giuseppe e da questi girato a favore della *Emme Emme*;

- acquisto della collana regalata dal Caroli alla moglie del Di Vittorio, pagata in contante dal Caroli dopo essersi recato alla gioielleria *Giada* di Taranto con persona la cui descrizione fisica «verosimilmente» è quella del Di Vittorio;

- ammissioni del Catalano e del D'Andria, il primo di aver eseguito lavori di ristrutturazione nello studio Nocco in Bari e nella villa di famiglia Nocco in Riva dei Tessali (ricevendo per tali lavori 50-60 milioni di lire dal Lo Muzio Goffredo), il secondo di aver sciolto la società «Cooperativa solidale» quando il Lo Muzio «gli disse che per continuare a lavorare con l'Azienda ospedaliera sarebbe stato necessario pagare dei soldi, facendo riferimento alla dirigenza dell'Azienda». Tale ultima circostanza è confermata dal terzo socio, Guarino;

- numerosi prelievi di denaro contante dai conti correnti di varie società riconducibili al Lo Muzio, in prossimità degli accrediti dei mandati di pagamento da parte dell'Azienda ospedaliera in occasione delle gare d'appalto aggiudicate ai Lo Muzio;

- prelievi con assegni intestati «a me medesimo» dalle società riconducibili al Caroli, giustificate anche con fatture per operazioni inesistenti ovvero come versamenti in

cassa contanti, ma di fatto accreditate su altri conti correnti o prelevate in contanti.

L'ordinanza motiva poi l'esistenza delle esigenze cautelari (richieste dall'articolo 274 comma 1 del codice di procedura penale per l'imposizione di misure cautelari) rinvenendole nel pericolo di inquinamento probatorio e nel pericolo di reiterazione di condotte delittuose dello stesso tipo di quelle in contestazione.

L'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 (pericolo di inquinamento probatorio) è motivata con le pressioni che l'ingegner Sansolini ha ammesso di aver ricevuto dal Nocco non solo per le gare che interessavano il Lo Muzio ed il Caroli, ma anche per altre gare, in riferimento alle quali le indagini sono ancora in corso. Secondo il GIP, le dichiarazioni rese da taluno dei soggetti ascoltati in questa veste appaiono «come frutto di accordi con gli indagati finalizzati ad eludere le investigazioni» (dichiarazioni del titolare della ditta «Palma arredamenti», dichiarazioni del direttore dei lavori Vinci, dichiarazioni del dell'usciera Ranieri). I semplici dinieghi di confermare le circostanze dichiarate dal Lo Muzio, secondo il magistrato, non solo sono assolutamente non veridici, ma lasciano emergere «concreti tentativi (in parte già riusciti), da parte degli indagati di incidere sulla genuina acquisizione delle fonti di prova». Inoltre, l'influenza, l'autorità e la forte personalità del Nocco sono presentati come atti a consentirgli di condizionare «tutti coloro che vengono a contatto con lui»: a conferma di ciò si adduce la dichiarazione dell'ingegner Sansolini secondo cui fu avvicinato, un anno fa, ad inchiesta già avviata, dalla signora Grazia Villani (lavoratrice in convenzione con l'azienda ospedaliera), la quale per conto del Nocco gli avrebbe detto «di stare tranquillo» offrendogli la possibilità di lasciare l'azienda sanitaria e di andare a lavorare all'ANAS.

L'esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'articolo 274 (pericolosità a fini di reiterazione) è argomentata con il contesto di diffusa illegalità nel quale hanno avuto luogo i fatti contestati, nonché la loro gravità e le stesse modalità di realizzazione molteplice e reiterata nel tempo. Pur avendo abbandonato la carica di direttore generale, il Nocco avrebbe preteso dal Lo Muzio, secondo le dichiarazioni di quest'ultimo, un «residuo di tangente» per un appalto aggiudicato prima di lasciare l'azienda, ed ha continuato a mantenere rapporti con gli indagati anche dopo l'elezione a senatore, non mancando di informarsi con gli stessi di tutti gli sviluppi delle indagini. A tale attitudine è fatta risalire anche la «promozione sul campo» del Lo Muzio a presidente del consiglio di amministrazione di una società pubblica locale, nonché la nomina del Di Vittorio a direttore di un'azienda municipalizzata e gli incarichi stabilmente conferiti a Moschettini e Sansolini.

Infine, non riscontrandosi, allo stato degli atti, cause di non punibilità o di giustificazione o di estinzione del reato o della pena, la misura cautelare può essere imposta, anche perché la gravità dei fatti fa escludere la possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Quanto all'adeguatezza ed alla proporzionalità della misura cautelare, le modalità di realizzazione dei reati contestati e la loro «inaudita gravità» inducono il GIP a dichiarare che la custodia cautelare in carcere è l'unico strumento adeguato a far fronte alle esigenze di cui all'articolo 274 c.p.p..

\* \* \*

Per quanto riguarda questa Giunta, si spieghino di seguito brevemente i criteri che hanno ispirato nella consultazione dell'ingente mole cartacea, e si rassegnano gli elementi più utili ai fini della discussione.

Nella Costituzione repubblicana, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'immunità parlamentare non si configura come un diritto soggettivo del

singolo parlamentare, ma come una prerogativa propria del Parlamento nella sua collegialità che può concederla o meno sulla base di una sua valutazione politica (tanto è vero che, contrariamente a quanto comunemente si crede, l'immunità è irrinunciabile da parte del parlamentare perché è un diritto che non spetta a lui come persona ma all'Assemblea nella sua interezza).

Tradizionalmente, la valutazione politica dell'Assemblea (e della Giunta proponente) è stata ricollegata all'esistenza di un *fumus persecutionis* che giustificava il diniego di autorizzazione a procedere, quando tale istituto era vigente (prima del 1993). In proposito, si era più volte sottolineata la marginalità applicativa di un criterio interpretativo che considerasse il *fumus persecutionis* in termini strettamente soggettivi, riconducibili cioè all'esistenza di un *animus persecutionis* da parte del magistrato procedente. Fu per questo motivo che, sempre sotto la vigenza del precedente istituto autorizzatorio, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato nella seduta del 16 giugno 1988 approvò un documento nel quale si dichiarava che «con l'espressione si intende (...) persecutoria l'azione penale che, per il tempo e le modalità del suo esercizio ovvero per la sua manifesta infondatezza, pur diretta nei confronti del singolo parlamentare, costituisce un *vulnus* per l'istituzione parlamentare». La schematizzazione che ne derivava, nella pratica delle Giunte, induceva a distinguere tra:

– *fumus persecutionis* di primo grado, ovvero la persecuzione dolosa del magistrato nei confronti del parlamentare;

– *fumus persecutionis* di secondo grado o soggettivo, quando deriva dalle modalità e dal tempo dell'esercizio dell'azione penale;

– *fumus persecutionis* di terzo grado o oggettivo, che emerge dalla manifesta infondatezza dell'azione.

Abolita l'autorizzazione a procedere, un «effetto di trascinamento» interpretativo ha

indotto a ritenere che i medesimi criteri potessero essere trasposti all'azione cautelare penale, nell'ambito della quale sono inoltrate alle Camere le richieste di autorizzazione per provvedimenti coercitivi nei confronti dei parlamentari.

Non è influente considerare l'effetto pratico che questa trasposizione aveva nel procedimento penale. È ben vero che era sempre puntualmente ribadito, nella relazione della Giunta di diniego dell'autorizzazione alla misura cautelare, che «Certamente la Giunta non deve sostituirsi al giudice per le indagini preliminari nella valutazione procedimentale della sussistenza o meno delle esigenze cautelari tipizzate dall'articolo 274 del codice di procedura penale; né per converso la Giunta deve automaticamente far discendere un *fumus persecutionis* da un accertamento incidentale della mancanza di tali esigenze cautelari» (Doc. IV, n. 1-A; analogamente, Doc. IV, n. 5-A della Camera, p. 4)<sup>4</sup>.

Ma è altrettanto vero che – in varie sedi giudiziarie successive alla pronuncia delle

Camere – la difesa processuale del parlamentare spendeva «l'accertamento effettuato dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere che, nella sua relazione approvata a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, ha (ritenuto) sussistente l'esistenza del *fumus persecutionis* riconducibile all'operato della procura stessa e del giudice per le indagini preliminari» (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 13687/2003).

Non basta censurare queste pratiche difensive come anomale od abnormi: occorre invece prendere atto che esse sono il frutto di un'inevitabile accezione «censoria» che si ricollega al concetto stesso di *fumus persecutionis*. Per abbandonare questa deformazione, che rischia di attribuire un vantaggio improprio all'inquisito alterando la serenità degli organi giudicanti sul merito degli addebiti, non basta «innalzare» il livello dell'accertamento operato dal Parlamento, in termini di «probabilità»<sup>5</sup> di possibile strumentalizzazione delle funzioni giudiziarie ai

<sup>4</sup> In tal senso anche la relazione di minoranza del Doc. IV, n. 11-A-bis: «Sul piano dei principi la maggioranza dei componenti della Giunta assume infatti che il «*fumus persecutionis*» sia desumibile da ogni violazione della legge processuale o sostanziale riscontrabile nel processo portato al suo esame, giacché in esse violazioni si sostanzierebbe quell'accanimento investigativo idoneo a dare corpo e sostanza alla persecuzione medesima. La conseguenza logica di tale principio è che la Giunta ed il Parlamento possono «processare il processo», possono assumere le vesti di giudice di gravame e di legittimità, possono, infine, opinare su valutazioni di stretta natura giurisdizionale, magari rilevando il *fumus* dal fatto che non la misura cautelare personale in carcere avrebbe dovuto essere adottata, bensì quella domiciliare, e magari, ancora, cassando la stessa pronuncia della Corte di cassazione – come pur propone (nella sostanza) il relatore di maggioranza – che ha giudicato in ordine alla competenza. Il Parlamento, invece, ha compiti istituzionali non giurisdizionali ed è esso sede della vita politica, di guida che politici – nel senso più alto del termine – devono essere i suoi atti, le sue deliberazioni, le sue decisioni. Questo impone l'equilibrio istituzionale costruito dalla nostra Costituzione, la quale, con l'articolo 68, affida al Parlamento il compito, tutto di natura politica, di difendere la libertà del parlamentare nei limiti (e soltanto in questi limiti) in cui altro potere dello Stato, anziché il perseguimento di fini giurisdizionali, persegue finalità di natura politica, giacché di tale natura sarebbero i provvedimenti di un giudice che sottoponga a processo un membro del Parlamento non per accertare verità e responsabilità, bensì per «colpirlo nella sua attività» (Long. *op. cit.* p. 229) di rappresentante del popolo».

<sup>5</sup> Dall'affermazione – ampiamente condivisa – secondo cui il Parlamento non deve «giudicare» i giudici precedenti, ci si è talvolta spinti, in sede di valutazione del c.d. *fumus persecutionis*, a sostenere che – non potendo acquisire e valutare le prove indiziarie dell'eventuale persecuzione posta in essere nei confronti del parlamentare – alla Giunta compete invece semplicemente verificare, in base alla lettura degli atti, la sussistenza di un «rischio», anche minimo, che al parlamentare sottoposto a procedimento sia riservato un trattamento giudiziario anomalo, tale cioè da indurre a ritenere la possibile volontà di colpirne le funzioni e le attività politiche. In altri termini, la negazione dell'autorizzazione a procedere all'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare non deve discendere necessariamente dalla vera e propria esistenza di condotte conclamate poste in essere dall'autorità giudiziaria nei confronti di un parlamentare e dirette a colpirne la funzione. Il Parlamento non dispone infatti di poteri accertativi o istruttori per verificare l'effettiva commissione da parte dell'autorità giudiziaria di azioni

danni di un parlamentare. Occorre invece ripensare il criterio con cui la Giunta stessa opera, ispirandolo a considerazioni che assolutamente non interferiscano con il procedimento in corso.

Questo nuovo criterio è stato definito alla Camera con il Doc. IV, n. 17-A della XIII legislatura, dopo una disamina dei numerosi (oltre cinquanta) casi di richiesta di arresto nei confronti di deputati nel corso delle varie legislature. Di quelli sottoposti alla valutazione della Camera dei deputati, soltanto quattro hanno visto l'accoglimento della richiesta di arresto formulata nei confronti di deputati; in tutti gli altri casi la richiesta non è stata accolta. Solo in due o tre casi, rispetto agli oltre cinquanta in cui è stata respinta la richiesta di arresto, la motivazione che la Giunta ha portato all'Assemblea e che quest'ultima ha poi accolto, faceva riferimento al *fumus persecutionis*. Negli altri

casi, quindi nella stragrande maggioranza, la ragione addotta dalla Camera per respingere l'autorizzazione all'arresto del parlamentare è stata basata su altre argomentazioni.

Le ragioni che hanno indotto la Camera a respingere in quasi tutti i casi la richiesta della magistratura hanno trovato il loro fondamento nell'esigenza di «salvaguardare l'integrità numerica della Camera stessa», ritenendo tollerabile un sacrificio dell'interesse di giustizia<sup>6</sup>. Quindi, il problema non è di porre il voto della Giunta e dell'Aula in alternativa all'azione dei magistrati; «si può rispettarla e si può essere tranquillamente fiduciosi che i magistrati facciano la loro opera, si può pensare che essi l'abbiano svolta al meglio e contemporaneamente, come quasi sempre è avvenuto, negare l'autorizzazione all'arresto» (Doc. IV, n. 17-A, cit., pp. 52-53). Il criterio da seguire è quindi quello di

persecutorie nei confronti di un parlamentare; il singolo parlamentare colpito dalla misura coercitiva, non può comunque disporre in proprio di poteri o strumenti idonei a dimostrare il compimento di tali azioni; il singolo parlamentare ha esclusivamente la facoltà di denunciare una persecuzione giudiziaria eventualmente posta in essere nei suoi confronti, inevitabilmente rimettendo l'accertamento dei fatti denunciati alla stessa magistratura e cioè allo stesso organismo che ne potrebbe risultare l'autore (e in ogni caso rinviando molto nel tempo l'accertamento stesso, considerate le interminabili scadenze temporali nelle quali solitamente si snodano i percorsi giudiziari della magistratura ordinaria); l'autorità giudiziaria che avesse effettivamente agito a fini persecutori nei confronti di un parlamentare, del resto, certamente eviterebbe di inserire le prove di una simile condotta nel testo dell'ordinanza sottoposta all'autorizzazione del Parlamento e negli atti a questo inviati. Dal fatto che il Parlamento non potrebbe comunque diventare «giudice dei giudici», impegnandosi nella verifica di fatti illeciti eventualmente commessi ai danni di un parlamentare, si fa dunque scaturire, da parte dei sostenitori di questa tesi, che in senso giuridico il termine *fumus* indicherebbe la mera «possibilità», fondamento del semplice «sospetto», e si distinguerebbe nettamente dal concetto di «probabilità», fondamento viceversa della prova logica o indiziaria. Così, mentre il «sospetto» nasce da un'ipotesi, da una ragionevole congettura relativamente al possibile verificarsi di un evento, l'«indizio» come prova indiretta, scaturisce da uno o più circostanze di fatto accertate e ritenute vere, poste a base di un ragionamento dimostrativo di tipo induttivo. Per coloro che difendono tale prospettiva di estensione della nozione di *fumus persecutionis* anche all'autorizzazione all'arresto ed agli altri atti limitativi della libertà personale, il Parlamento dovrebbe semplicemente formulare un giudizio di «possibilità» desunto da «indici» significativi circa la possibile strumentalizzazione delle funzioni giudiziarie ai danni di un parlamentare.

<sup>6</sup> I soli casi in cui l'autorizzazione a procedere è stata accolta avevano di particolare (questo è un dato fondamentale che sottoponiamo alla vostra attenzione) la eccezionale gravità dei reati contestati al Parlamentare. All'onorevole Moranino venivano contestati i reati di omicidio continuato e doppiamente aggravato, occultamento continuato e aggravato di cadavere, tentato omicidio continuato. All'onorevole Saccucci venivano contestati, tra gli altri i reati di omicidio e tentato omicidio. L'onorevole Antonio Negri doveva rispondere, tra gli altri dei reati di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, formazione e partecipazione a più bande armate, promozione, costituzione, organizzazione e direzione di associazioni sovversive, sequestro di più persone pluriaggravato, devastazione e saccheggio aggravati. Per l'onorevole Abbatangelo si trattò invece di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile e fu quindi una decisione sostanzialmente dovuta. Tali «sono stati gli unici casi in cui la Camera ha ritenuto di far prevalere l'interesse di giustizia - a che cioè il provvedimento del magistrato potesse avere corso - sull'altro interesse, ugualmente costituzionalmente protetto, che è quello del mantenimento del proprio *plenum*».

un bilanciamento tra gli elementi che i magistrati hanno indicato nell'ordinanza cautelare (come gravi indizi di colpevolezza per reati di particolare gravità, e come dimostrazione dell'esistenza di esigenze cautelari) e l'esigenza «che, salvo casi eccezionali questa Camera deve poter decidere con il numero complessivo che gli elettori hanno stabilito in ossequio alla Costituzione» (Doc. IV, n. 17-A, cit., p. 53).

A tale criterio del bilanciamento di interessi s'è uniformato,<sup>7</sup> in questa legislatura, il Doc. IV, n. 1-A approvato dal Senato nel caso Marano: «sembra sin troppo evidente come nella fattispecie in esame non ricorrano affatto i presupposti prima ricordati, vale a dire la straordinaria gravità del reato e la eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, che solo potrebbero rendere motivata e giustificabile la eventuale decisione di arretrare un *vulnus* al *plenum* assembleare e quindi di alterare l'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare».

È dunque possibile affermare che, in materia di misure restrittive della libertà personale, un consolidato indirizzo giurisprudenziale di Camera e di Senato vuole che l'integrità dell'organo parlamentare costituisca il fine prevalente della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68 della Costituzione, che può essere pretermessa solo in presenza di casi particolarmente gravi, in

cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, sono tali da soverchiare l'altra esigenza (*Atti Senato*, XIII Leg., Doc. IV, n. 4-A).

Pertanto, solo la *straordinaria gravità* del reato e la *eccezionale rilevanza* delle esigenze cautelari potrebbero rendere motivata e giustificabile la eventuale decisione di arretrare un *vulnus* al *plenum* assembleare e quindi di alterare l'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare (*Atti Senato*, XIV Leg., Doc. IV, n. 1-A).

\* \* \*

È per questo motivo che nella presente relazione sono stati rassegnati i fatti contestati e la qualificazione giuridica offertane dal giudice, senza ulteriori accertamenti. Nello spoglio del materiale processuale e nel dibattito in Giunta, ci si è soffermati piuttosto sui dati che confermerebbero l'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di pericolosità sociale del Nocco. Tali dati non sono univoci nell'offrire supporto all'iniziativa cautelare.

Le dichiarazioni del titolare della ditta «Palma arredamenti», le dichiarazioni del direttore dei lavori Vinci e le dichiarazioni dell'usciera Ranieri non possono, sol perché

<sup>7</sup> Fino al punto di richiamare anche nella forma la disamina effettuata alla Camera. In quella sede il relatore, deputato Filippo Berselli, dichiarò: Riteniamo che nel caso specifico non ci siano stati forniti né indirizzi né elementi di colpevolezza così evidenti, schiacciati e chiari - si potrebbe addirittura sostenere il contrario -, da far venir meno quell'esigenza di mantenimento del plenum e, ancor di più riteniamo che non sussistano gli elementi indicati nell'articolo 274 c.p.p. e neanche quelli di cui al terzo comma dell'articolo 275 c.p.p.. Il caso dell'on. Dell'Utri è senz'altro simile a quello degli oltre 50 parlamentari - semmai, è molto meno grave - per i quali questo Parlamento ha rifiutato di concedere l'autorizzazione all'arresto richiesta dalla magistratura, mentre è assai dissimile dai casi di Moranino, di Toni Negri e di Saccucci per i quali, in via del tutto eccezionale, il Parlamento concesse tale autorizzazione. Anche a prescindere dal complesso degli argomenti sopra esposti, come è stato giustamente rilevato in Giunta dall'on. Ceremigna, ci troviamo di fronte ad una evidente sproporzione tra la misura cautelare adottata nei confronti dell'on. Dell'Utri e i reati a lui contestati». Nel caso Marano il relatore D'Onofrio dichiarò: «Comunque sia, se anche la coerenza delle decisioni può rappresentare un criterio di orientamento per l'attività parlamentare, ne consegue che la domanda riguardante il senatore Marano appare senza dubbio somigliante alle vicende degli oltre cinquanta parlamentari - semmai il caso in esame è mediamente ancora meno grave - per i quali la Camera competente ha rifiutato di concedere l'autorizzazione alle misure restrittive richieste dalla magistratura. *A contrario*, tale fattispecie non può certo essere paragonata ai casi di Moranino, di Saccucci e di Toni Negri, per i quali eccezionalmente la Camera concesse tale autorizzazione».

confliggono coll'impianto accusatorio, essere utilizzate come argomento a sostegno della loro non veridicità o, peggio ancora, della capacità di intimidazione dei testi ad opera del Nocco. Si tratta di un approccio apodittico che traspare anche negli argomenti adottati a sostegno della pericolosità sociale, la cui evanescenza è inidonea ad offrire fondamento al giudizio di persistenza della possibilità di reiterazione in ordine a reati commessi in una qualità (quella di direttore generale) da anni non più rivestita e che difficilmente si può desumere *per relationem* da quella ancora rivestita dal coimputato.

Al fondo, nel fascicolo processuale dati in ordine alla persistenza di esigenze cautelari - per reati che al più tardi rimontano a tre anni fa - sono ricavabili solo da cinque atti, di cui quattro sono interrogatori di chiamanti in correità ed uno un verbale di polizia. La loro lettura, però, non appare univoca nel senso prospettato dall'ordinanza del GIP (e dalla richiesta del PM), o almeno non nel senso dell'eccezionale rilevanza che - sola - può giustificare la risoluzione del citato giudizio di bilanciamento dei valori in gioco in senso sfavorevole al mantenimento del *plenum*.

In primo luogo, è stato visionato il verbale di interrogatorio di Lo Muzio Goffredo in data 20 gennaio 2004 (pp. 48-50): dopo l'ultimo pagamento dichiara di essersi incontrato col Nocco «qualche altra volta, anche a Roma, ma giusto così»; per commentare i primi arresti Lo Muzio dichiara che per telefono «ci siamo sentiti sicuramente! Ci preoccupammo sicuramente sia io che lui», ma «lui ha sempre parlato in maniera da scagionarsi».

In secondo luogo, è stato visionato il verbale di interrogatorio di Caroli Fulvio dell'11 febbraio 2004 (pp. 21-23): quando il Nocco è andato via dall'Azienda ospedaliera dichiara di averlo sentito, anche per telefono, e «qualche volta è capitato pure di incontrarci (...) a Taranto». Dopo il primo arresto del Caroli, «ci siamo sentiti» e «si capiva che era preoc-

cupato»; non chiese però dell'indagine, ed il Caroli ritiene che fosse perché «sapeva già tutto», cioè «era già informato su quello che era successo, sul fatto». L'ultima volta che dichiara di averlo sentito fu sette-otto mesi prima della confessione, con telefonata sull'utenza mobile del Nocco fatta ad iniziativa del Caroli. Alla domanda «Perché l'ha chiamato?» egli risponde laconicamente «Per sentirlo così».

In terzo luogo, è stato visionato il verbale di interrogatorio di Sansolini Nicola, in data 17 febbraio 2004 (pp. 73-76): è l'atto che descrive l'abboccamento utilizzato nell'ordinanza come perno del possibile inquinamento probatorio. Il chiamante in correità, richiesto se aveva avuto «dei contatti, anche tramite altre persone» col Nocco, dapprima dichiara che «Ci fu un avvicinamento dove mi disse: «Mi raccomando...» nell'aprile-maggio 2003. Poi precisa che «Lui mi disse di stare tranquillo. Tramite un'altra persona, una ragazza, mi disse di stare tranquillo, di non preoccuparmi che le cose si sarebbero aggiustate. Punto e basta». Infine, ad un terzo sollecito del P.M., dichiara che in quell'occasione ricevette «una promessuccia», nei termini seguenti: «Eventualmente se vuole cambiare posto, o andare all'ANAS». L'offerta sarebbe stata da lui respinta. Ad un quarto sollecito, chiarisce che l'intermediaria «è una ragazza...Sinceramente il cognome non me lo ricordo, si chiama Grazia (...) è una convenzionata di qualche ditta, o GLOBAL, o qualche altra ditta che lavora in Ospedale. Adesso sta all'ufficio formazione. È una ragazza bionda». Un successivo verbale di sommarie informazioni, redatto dal Comando del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Taranto, dichiara che la persona indicata con il nome di Grazia è da identificarsi in Villani Grazia, di cui offrono generalità, frequentazioni e posizione all'anagrafe tributaria.

In quarto luogo, è stato visionato il verbale di interrogatorio di Moschettini Paolo, in data 25 febbraio 2004 (pp. 47-48): il chia-

mante in correttezza nega di avere mai sentito il Nocco, neppure per commentare i primi arresti, né di essere stato avvicinato da qualcuno per suo conto.

Si tratta in tutti i casi di atti che, anche nella configurazione più sfavorevole al Nocco, dimostrano al contrario una perdita di dimestichezza con i personaggi della vicenda processuale, difficilmente compatibile con la persistenza di un pericolo di inquinamento probatorio. La stessa dichiarazione resa dalla Villani, nei termini in cui ne dà conto il senatore Nocco, è piuttosto compatibile con i dati offerti dal verbale di sommarie informazioni in merito alle sue frequentazioni. In conclusione, dopo l'elezione a sena-

tore, anche per coloro che si rivelano degli acerrimi accusatori il Nocco non ebbe modo o volontà di interferire nella loro condotta processuale e neppure di interessarsene.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Giuseppe Nocco.

Antonio BATTAGLIA, *relatore*





